

Dec.n. 108/2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

composta dei seguenti magistrati:

Marino Benussi	Presidente f.f.
Antonio Contu	Consigliere relatore
Antonio Marco Canu	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità instaurato ad istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna nei confronti della società GEMA S.p.a. (C.F.: 03482970716), con sede in Foggia, Corso del Mezzogiorno 34/B, non costituita.

Visto l' atto di citazione n. V2012/00551 del 22 ottobre 2012, iscritto al n. 22822 del registro di Segreteria.

Uditi, nella pubblica udienza dell'11 aprile 2013, il relatore consigliere Antonio Contu, nonché il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore generale Susanna Loi;

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa;

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione in data 22 ottobre 2012, il Procuratore regionale presso questa Corte ha vocato in giudizio la società GEMA S.p.a. per sentirla condannare al pagamento in favore dell'erario del comune di Capoterra della somma di € 2.178.942,35, o di quella diversa risultante in

corso di causa, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio. I fatti posti a fondamento della pretesa erariale possono essere così sintetizzati.

Il comune di Capoterra, con contratti in data 14 aprile 2003 e 22 dicembre 2004, ha affidato in appalto alla Ser.Fin. S.r.l. il servizio d'accertamento e di riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, TOSAP, canoni e consumi idrici, acque reflue e depurazione. Peraltro, con atto notarile in data 23 dicembre 2010, il ramo d'azienda interessato al servizio è stato ceduto alla GEMA S.p.a.

Dagli accertamenti effettuati dall'Ufficio del Procuratore Regionale, peraltro, è emerso che la stessa società ha omesso di riversare al comune di Capoterra l'ammontare delle somme incassate negli anni 2010, 2011 e 2012, per l'importo di € 2.178.942,35.

A garanzia del credito erariale la Procura attrice ha altresì chiesto ed ottenuto il sequestro conservativo di beni immobili e diritti di credito intestati alla società convenuta, il quale è stato confermato con ordinanza n. 137/2012 fino alla concorrenza di € 2.300.000,00.

Pertanto il Procuratore regionale, ribadita la qualità di agente contabile in capo alla GEMA S.p.a., ha sostenuto che la società sarebbe venuta meno agli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del comune di Capoterra, in base ai quali le somme incassate, al netto dell'aggio, dovevano essere versate nelle casse comunali a scadenza trimestrale posticipata, entro il decimo o ventesimo giorno (a seconda della tipologia di imposta) del mese successivo al compimento del trimestre di riferimento, per l'importo risultante dal rendiconto del trimestre decorso. Pertanto tali somme costituirebbero un danno certo ed attuale per l'Amministrazione locale del quale ha chiesto la rifusione in questa sede, non senza avere sostenuto la giurisdizione della Corte dei conti nei confronti della predetta società, la cui attività sarebbe riconducibile a quella di agente della riscossione, secondo anche la giurisprudenza della Cassazione.

Con nota depositata in data 19 dicembre 2012, il comune di Capoterra ha depositato un dettagliato prospetto dal quale risulta che l'importo complessivo delle somme non riversate dalla società ammonta ad € 2.213.468,40.

La società convenuta non si è costituita in giudizio.

Nell'odierna pubblica il pubblico ministero ha confermato l'atto scritto.

Considerato in

DIRITTO

Trattando della giurisdizione contabile in termini generali, secondo il principio costantemente affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione, spetta alla Corte dei conti la giurisdizione in ordine alla domanda di risarcimento dei danni subiti da un comune nei confronti della società concessionaria del servizio di riscossione di tributi locali: poiché, infatti, la gestione e la riscossione delle imposte comunali hanno natura di servizio pubblico e l'obbligazione, a carico della società concessionaria, di versare all'ente locale le somme a tale titolo incassate, ha natura pubblicistica; il rapporto tra società ed ente si configura dunque come rapporto di servizio, perché il soggetto privato si inserisce nell'iter procedimentale dell'ente locale, come partecipante dell'attività pubblicistica di quest'ultimo; né rilevano, in contrario, la natura privatistica del soggetto affidatario del servizio né il titolo (convenzione) con il quale si è costituito ed attuato il rapporto (SS.UU. n. 26280/2009 e n. 10667/2009).

Peraltro la Corte costituzionale, nell'affermare la natura tendenzialmente generale ed incondizionata della giurisdizione di questa Corte nei casi di documento erariale, ha espresso il principio che essa possa patire eccezioni in ragione di un'espressa volontà di legge che, nei limiti del vaglio di razionalità, escluda dalla giurisdizione contabile determinate materie (es. nel caso di danno ambientale si veda la sentenza n. 641/1987), perché più confacenti alla natura ed agli strumenti del giudice ordinario. Caso, quest'ultimo, che non occorre nella presente fattispecie,

laddove, non solo l'esclusione della giurisdizione contabile non è espressamente prevista dalla legge, ma nemmeno la natura del danno erariale del quale si chiede il ristoro assume *ratione materiae* alcun diversificante carattere di specialità nel senso sopra cennato. Né vale al riguardo sostenere che sussiste una preclusione laddove normative generali riferentesi a rapporti privatistici consentano anche all'ente pubblico di ricorrere alla procedura prevista per la tutela del proprio credito (es. mediante insinuazione nel fallimento) per far valere le proprie ragioni: in tali casi (tipico è quello della costituzione di parte civile dell'Amministrazione nel processo penale). Per contro vale la regola che, finché il danno erariale non è stato eliso, l'azione contabile è pur sempre consentita.

Deve essere dunque ribadita la costante giurisprudenza di questa Corte e di questa Sezione in particolare (si veda, per tutte, la sentenza n. 359/2011 alla quale si fa integrale riferimento per le motivazioni ivi esposte).

Tanto premesso, nel merito della pretesa attrice, va rilevato che nessuna contestazione è stata opposta da parte della società circa il mancato riversamento delle imposte per cui è causa, né sulla loro quantificazione da ultimo operata dal comune di Capoterra. Perciò – anche tenuto conto della mancata costituzione della società - può agevolmente pervenirsi ad una pronuncia di condanna.

Le somme per cui è condanna vanno rivalutate secondo gli indici ISTAT, dalla data di scadenza dei singoli riversamenti, secondo il prospetto allegato alla nota del comune di Capoterra in data 14 dicembre 2012.

Le spese seguono la soccombenza.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, definitivamente pronunciando, **condanna** la società GEMA S.p.A.. alla rifusione a favore dell'erario del comune di

Capoterra della somma di € 2.213.468,40 (diconsi euro duemilioniduecentotredicimilaquattrocentosessantotto/40). Tale importo va aumentato della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, come specificato in parte motiva, fino alla data di pubblicazione della presente decisione. L'importo complessivo così ottenuto va aumentato degli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente decisione fino all'effettivo soddisfacimento dell'erario;

condanna altresì la società GEMA S.P.A. S.p.A. alla rifusione delle spese processuali nella misura di €1891,06 (euro milleottocentonovantuno/06).

Ai sensi dell'art. 686 c.p.c. è convertito in pignoramento il sequestro conservativo autorizzato con decreto presidenziale in data 28 giugno 2012 e confermato con ordinanza n. 137/2012 dell'8 agosto 2012.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio dell'11 aprile 2013.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE F.F.

f.to Antonio Contu

f.to Marino Benussi

Depositata in Segreteria il 17 aprile 2013

IL DIRIGENTE

f.to Paolo Carrus